

Indennità di maternità, adozione e affidamento preadottivo (Legge 379 dell'11.12.1990)

Nascita di un figlio, adozione o affidamento preadottivo da parte di Sanitarie libere professioniste in costanza di iscrizione all'Albo professionale.

Domanda da presentarsi a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 gg. dal parto (o dell'ingresso in famiglia del bambino).

L'indennità copre i due mesi precedenti il parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.

L'indennità è pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito percepito nel secondo anno precedente a quello della domanda.

L'indennità - come sopra determinata - non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 del D.L. 1981/402.

Indennità di aborto (Legge 379 dell'11.12.1990)

Aborto spontaneo o terapeutico verificatosi **non prima del 3° mese di gravidanza**, relativo a Sanitarie libero professioniste.

Domanda da presentarsi entro 180 gg. dalla data dell'aborto stesso.

L'indennità copre il mese successivo al verificarsi dell'evento

È pari all'80% di una mensilità del reddito percepito nel secondo anno precedente quello della domanda.

L'indennità non può essere inferiore a 1 mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art.1 del D.L. 1981/402.

Vedi modulo allegato (indennità di maternità adozione e aborto)